



**COMUNE DI TOANO**

Provincia di Reggio Emilia

**DELIBERAZIONE N° 35**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **quattro** del mese di **luglio** alle ore 10,00 in Toano, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti		N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.				Giust.	Ingiust.
1	Volpi Vincenzo	X			8	Ruffaldi Roberta	X		
2	Benassi Carlo	X			9	Costi Alberto	X		
3	Albertini Massimo	X			10	Costi Andrea	X		
4	Redeghieri Danilo	X			11	Malvolti Andrea		X	
5	Paglia Sergio	X			12	Maioli Milena		X	
6	Giorgi Michele	X			13	Manini Antonio Domenico	X		
7	Canovi Vittorina	X							

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Marilia Moschetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Volpi Vincenzo – Sindaco.

Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Giorgi Michele – Costi Alberto e Manini Antonio Domenico

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la discussione riportata nell'atto n. 42 in data odierna ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio 2015, relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e bilancio pluriennale 2015/2017";

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;

**CONSIDERATO** l'art. 1, comma 639, della Legge di Stabilità 2014 (n. 147 del 27 dicembre 2013), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1 comma 669, così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f), che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- all'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- che il gettito tasi è diretto alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili così come evidenziato da deliberazione tariffaria TASI;

**VISTO** il decreto legge n. 16/2014, convertito nella legge 68 del 02.05.2014 con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».*

**VISTO** il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche/integrazioni introdotte dalla Legge 448/2001 art.27 comma 8 secondo la quale:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATO** l'art. 9-bis comma 1 del D.L. 28.03.2014 n.47 convertito nella L. 80/2014 *(A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso)ed il successivo comma 2 il quale prevede inoltre che la Tari e la Tasi sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

**VISTO** l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

**CONSIDERATO** che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 è applicabile , a norma dell'art.1 c.679 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, anche al tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**CONSIDERATO** che sempre nell'ambito dello stesso articolo e comma della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni in materia TASI con apposito regolamento;

**ESAMINATO** l'allegato schema di Regolamento comunale TASI predisposto dal Servizio Tributi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

**VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione ha preventivamente espresso parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Responsabile del Servizio Finanziario;

**CON** la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- presenti n.11
- votanti n.11
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 2 (Sigg.ri Costi Andrea e Manini Antonio Domenico del gruppo di minoranza "Lista Civica Toano Virtuosa")

#### **DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con la presente deliberazione disciplina l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) a decorrere dal 01/01/2015;
- 3) **DI TRASMETTERE**, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 4) **DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

Indi,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Attesa** l'urgenza, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- presenti n.11
- votanti n.11
- voti favorevoli n.9
- voti contrari n.2 (Sigg.ri Costi Andrea e Manini Antonio Domenico del gruppo di minoranza "Lista Civica Toano Virtuosa")

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

---

Sul presente atto ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, il Responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Dr.Luciano Spadazzi*

**COMUNE DI TOANO**  
***Provincia di Reggio Emilia***



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA  
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 04.07.2015

## INDICE

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Presupposto Impositivo
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Base Imponibile
- Art. 6. Aliquote
- Art. 7. Detrazione per abitazione principale
- Art. 8. Riduzioni
- Art. 9. Dichiarazione
- Art. 10. Versamenti
- Art. 11. Rimborsi e compensazione
- Art. 12. Attività di controllo e sanzioni
- Art. 13. Dilazione del pagamento
- Art. 14. Riscossione coattiva
- Art. 15. Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 16. Clausola di adeguamento

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione dei terreni agricoli.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

## **Art. 4 –Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti



posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnatario diviene soggetto passivo al 100% essendo titolare di un diritto reale di abitazione.

7. L'art.9 bis c.1 DL 47/2014 dal 2015 prevede che venga considerata direttamente adibita ad abitazione una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Il successivo comma 2 prevede inoltre che TARI e TASI siano applicate per ciascun anno di imposta in misura ridotta di due terzi.

8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

### **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 2 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

### **Art. 6 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

3. Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

### **Art. 7 – Detrazione per abitazione principale**

1. Con delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

## **Art. 8 – Riduzioni**

Annualmente, con deliberazione di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni/agevolazioni per le differenti categorie d'immobili soggette a Tasi, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione delle stesse.

## **Art. 9 – Dichiarazione**

I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

## **Art. 10 – Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;
4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo

## **Art. 11 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI o IMU. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 2,50.

#### **Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Consiglio Comunale viene designato il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 15, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 13 - Dilazione del pagamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme

risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c. l'importo non può più essere rateizzato;
- d. le sanzioni sono applicate per intero.

#### **Art. 14– Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.

#### **Art. 16 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Volpi Vincenzo)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Moschetta Dott.ssa Marilia)

La presente deliberazione viene pubblicata il 08 LUG 2015 e vi rimarrà per 15 giorni fino al 23 LUG 2015 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Reg. Pubbl. n° 109

IL SEGRETARIO  
(Moschetta Dott.ssa Marilia)

Per copia conforme .....

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
(Moschetta Dott.ssa Marilia)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

### ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000)

Lì, \_\_\_\_\_

Visto: IL SINDACO  
(Volpi Vincenzo)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Moschetta Dott.ssa Marilia)

Per copia conforme

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Moschetta Dott.ssa Marilia)